



22746/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

- Dott. Massimo Dogliotti - Presidente -
- Dott. Magda Cristiano - Consigliere -
- Dott. Rosa Maria Di Virgilio - Consigliere
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Maria Acierno - Consigliere -

Oggetto  
Ricorso per la  
modifica delle  
condizioni di  
divorzio.  
Collocamento  
figlio maggiorenne

R.G.N. 13095/14

ha pronunciato la seguente

Cron. 22746

Rep. r

O R D I N A N Z A

Ud. 07/04/17

sul ricorso proposto da

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso l'avv. (omissis) che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce

al ricorso, e dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo al fax n. (omissis)

e alla p.e.c. (omissis) ;

- ricorrente -

nei confronti di

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso l'avv. (omissis)

che lo rappresenta e difende per delega a margine del

controricorso e dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo al fax n.

(omissis) e alla p.e.c.

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
crediamo in generalità e  
gli atti dei identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs.198/03 in quanto:  
 a disposizione dell'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

2017

4133/17

*Bojn*



(omissis)

;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 13095/14 della Corte di appello di Roma, emesso il 23 ottobre 2013 e depositata il 5 novembre 2013, n. R.G.61732/10;

Rilevato che

1. La controversia concerne la richiesta del (omissis) di modifica delle condizioni di divorzio al fine di ottenere il collocamento della figlia (omissis), maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare e imposizione alla madre (omissis) (omissis) di un assegno di mantenimento in favore della figlia.
2. Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso ritenendo fondate le deduzioni del ricorrente circa il rapporto fortemente conflittuale fra madre e figlia e fissato in 150 euro l'assegno di mantenimento a carico della (omissis).
3. La Corte di appello ha respinto il reclamo della (omissis) che ricorre ora per cassazione deducendo contrasto fra dispositivo e motivazione; illogicità e contraddittorietà della motivazione, nullità del decreto.
4. Si difende con controricorso (omissis).
5. La ricorrente deposita memoria difensiva.

*Bozz*



Ritenuto che

6. Con l'unico motivo di ricorso si rileva che la Corte di appello dopo aver affermato la fondatezza della censura della reclamante secondo cui la maggiore età di (omissis) avrebbe dovuto precludere al giudice di primo grado la pronuncia sul collocamento, ha, tuttavia, ritenuto corretta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della madre senza però riversare tali conclusioni nel dispositivo che si limita a rigettare il reclamo.
7. Il ricorso è inammissibile. Infatti esso non coglie né impugna la *ratio decidendi* della decisione della Corte distrettuale secondo cui "alla cessazione della convivenza tra genitore e figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, conseguentemente alla scelta del primo di cambiare residenza - rispetto a quella già costituente casa coniugale - consegue la revoca dell'assegnazione della casa coniugale per carenza dei relativi presupposti". Nella specie la Corte di appello ha rilevato che, già dal 2007, la (omissis) soggiornava regolarmente presso il suo nuovo compagno fuori (omissis).
8. La Corte di appello ha precisato che il decreto reclamato merita di essere confermato <sup>1/5</sup> ma ha attribuito, per quanto si è detto al precedente

Boschi



punto, rilevanza alla conferma del decreto reclamato solo per ciò che concerne la revoca dell'assegnazione in favore della (omissis) della casa familiare e le statuizioni relative al contributo economico in favore di (omissis) .

9. Non vi è pertanto contraddizione fra dispositivo e motivazione perché la Corte di appello ha ritenuto *tamquam non esset* la previsione di collocamento della figlia maggiorenne presso il padre ma ha ritenuto invece rilevante la volontà di quest'ultima di continuare a vivere nella casa familiare insieme al padre e di conseguenza ha confermato la revoca dell'assegnazione alla madre della casa familiare e l'assegnazione della stessa al padre sino al raggiungimento della indipendenza economica della figlia (omissis) con lui convivente.

10. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 3.600 di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

*Broop*



Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 aprile 2017.

*M. Dogliotti*

Il Presidente  
Massimo Dogliotti

*Massimo Dogliotti*

Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO  
*Paolo Talarico*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
28 SET. 2017  
Roma, \_\_\_\_\_  
Il Funzionario Giudiziario  
Paolo TALARICO  
*Paolo Talarico*